

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0018(CNS)

29.6.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale
(COM(2005)0091 – C6-0235/2005 – 2005/0018(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Panayiotis Demetriou

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE	14

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale
(COM(2005)0091 – C6-0235/2005 – 2005/0018(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione (COM(2005)0091)¹,
 - visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE,
 - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0235/2005),
 - visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente decisione quadro ha per oggetto di stabilire le condizioni secondo le quali uno Stato membro prende in considerazione, *in occasione dell'apertura*

1. La presente decisione quadro ha per oggetto di stabilire le condizioni secondo le quali uno Stato membro prende in considerazione, *nell'ambito* di un

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

di un **nuovo** procedimento penale nei confronti **della stessa** persona, le decisioni di condanna pronunciate nei **suoi** confronti in un altro Stato membro per fatti diversi **o proceda all'iscrizione di queste ultime nel proprio casellario giudiziario.**

procedimento penale nei confronti **di una** persona, le **precedenti** decisioni di condanna pronunciate nei confronti **della stessa persona** in un altro Stato membro per fatti diversi.

Motivazione

Le disposizioni sui casellari giudiziari nazionali andrebbero soppresse dalla decisione quadro in esame. Tale questione andrebbe affrontata nell'ambito del progetto di decisione quadro sull'organizzazione e il contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziari (relazione Diaz de Mera) (COM(2005) 690).

L'emendamento riformula il testo in linea con la formulazione dell'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento 2 Articolo 1, paragrafo 2

2. La presente decisione quadro non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti e i principi giuridici fondamentali come sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

(L'emendamento non riguarda la versione italiana)

Emendamento 3 Articolo 2, lettera a)

a) «condanna»: ogni decisione definitiva di una giurisdizione **penale o di un'autorità amministrativa la cui decisione può dar luogo ad un ricorso dinanzi ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale, che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato penale o per un atto punibile secondo il diritto nazionale in quanto lesivo di norme di diritto;**

a) «condanna»: ogni decisione definitiva di una giurisdizione **che, nell'ambito di un procedimento penale, stabilisca la colpevolezza per un reato penale ai sensi del diritto nazionale;**

Motivazione

La definizione proposta dalla Commissione non sembra corrispondere ai sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri, specialmente per quanto riguarda le decisioni di un'autorità amministrativa, e può creare confusione.

Emendamento 4
Articolo 2, lettera b)

b) «casellario giudiziario»: il registro nazionale o i registri nazionali che riportano le condanne conformemente al diritto nazionale. **soppresso**

Motivazione

Le disposizioni sui casellari giudiziari nazionali andrebbero soppresse dalla decisione quadro in esame. Tale questione andrebbe affrontata nell'ambito del progetto di decisione quadro sull'organizzazione e il contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziari (relazione Diaz de Mera) (COM(2005) 690).

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro, ***secondo le norme che esso stesso stabilisce, attribuisce alle*** decisioni di condanna emesse ***negli*** altri Stati membri, effetti giuridici ***equivalenti alle condanne nazionali in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale per fatti diversi.***

1. Ciascuno Stato membro ***assicura che, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di una persona, le sue autorità nazionali competenti prendano in considerazione le precedenti*** decisioni di condanna emesse ***in*** altri Stati membri ***nei confronti della stessa persona per fatti diversi conformemente al loro diritto nazionale e attribuiscono a tali decisioni gli stessi*** effetti giuridici ***attribuiti a precedenti condanne nazionali.***

Motivazione

L'obbligo di assicurare condizioni adeguate per tener conto delle condanne pronunciate all'estero grava sugli Stati membri e non direttamente sulle loro autorità nazionali competenti. Sarà compito degli Stati membri recepire questa decisione quadro nei loro sistemi nazionali.

Occorre precisare espressamente che l'unico obbligo a carico degli Stati membri sarà quello di tener conto di una condanna emessa all'estero nella misura in cui terrebbero conto di una condanna nazionale. In questo modo il diritto nazionale diventa l'unico criterio per decidere se e quale tipo di effetti giuridici andrebbero attribuiti a condanne precedenti emesse all'estero. Le condanne pronunciate in altri Stati membri dovrebbero essere prese in considerazione nelle diverse fasi dei procedimenti penali.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 si applica in occasione della fase precedente al processo penale, in occasione del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, e in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata, o alle norme che regolano l'esecuzione della decisione.

(Non riguarda la versione italiana)

Emendamento 7
Articolo 4, lettera d bis) (nuova)

d bis) quando i fatti alla base della condanna non costituiscono un reato penale nella legislazione dello Stato membro.

Motivazione

Va precisato espressamente che, nell'ambito dei procedimenti penali in uno Stato membro, non bisogna prendere in considerazione condanne pronunciate all'estero che riguardino atti non punibili nello Stato membro in questione.

Emendamento 8
Articolo 5, paragrafo 1

1. Le decisioni di condanna emesse da uno Stato membro possono non essere considerate nel caso in cui i fatti che sono stati alla base della condanna non costituiscono un reato penale nella legislazione dello Stato membro.

soppresso

Il primo comma non si applica alle seguenti categorie di reato:

– partecipazione ad un'organizzazione criminale

– terrorismo

- *tratta di esseri umani*
- *sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile*
- *traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope*
- *traffico di armi, munizioni ed esplosivi*
- *corruzione*
- *frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee*
- *riciclaggio di proventi di reato*
- *falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro*
- *criminalità informatica*
- *reati contro l'ambiente, compreso il traffico di specie animali protette e di specie e di essenze vegetali protette*
- *favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali*
- *omicidio volontario, lesioni personali gravi*
- *traffico di organi e tessuti umani*
- *rapimento, sequestro e presa di ostaggi*
- *razzismo e xenofobia*
- *furto aggravato o rapina a mano armata*
- *traffico di beni culturali, comprese antichità ed opere d'arte*
- *truffa*
- *racket ed estorsione*
- *contraffazione e pirateria in materia di prodotti*
- *falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi*
- *falsificazione di mezzi di pagamento*
- *traffico di sostanze ormonali ed altri*

fattori di crescita

- *traffico di materie nucleari e radioattive*
- *traffico di veicoli rubati*
- *stupro*
- *incendio volontario*
- *reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale*
- *dirottamento di aereo/nave*
- *sabotaggio*
- *infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida ed ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose;*
- *contrabbando di merci*
- *violazione dei diritti di proprietà intellettuale*
- *minacce ed atti di violenza contro persone, comprese le violenze perpetrate nel corso di eventi sportivi*
- *danneggiamento*
- *furto*
- *reati stabiliti dallo Stato di emissione allo scopo di dare attuazione ad obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato che istituisce la Comunità europea o del Titolo VI del trattato sull'Unione europea.*

Motivazione

Alla luce delle modifiche proposte all'articolo 3, paragrafo 1, non c'è bisogno dei motivi facoltativi di non considerazione di una precedente condanna emessa all'estero. In base alla formulazione del nuovo articolo 3, rientra nella discrezione delle competenti autorità nazionali decidere, conformemente al loro diritto nazionale, se e in quale misura prendere in considerazione condanne precedenti.

Emendamento 9 Articolo 6, paragrafo 1

1. Quando uno Stato membro procede *soppresso*

all'iscrizione nel proprio casellario giudiziario di una decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro, la pena iscritta deve corrispondere alla pena effettivamente irrogata, salvo che quest'ultima sia stata effettivamente modificata in occasione della sua esecuzione nello Stato membro che procede all'iscrizione.

Motivazione

Le disposizioni sui casellari giudiziari nazionali andrebbero soppresse dalla decisione quadro in esame. Tale questione andrebbe affrontata nell'ambito del progetto di decisione quadro sull'organizzazione e il contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziari (relazione Diaz de Mera) (COM(2005)690).

Emendamento 10
Articolo 6, paragrafo 2

2. Qualora in forza della normativa nazionale le condanne pronunciate in altri Stati membri contro cittadini o residenti siano iscritte nel casellario giudiziario nazionale, le norme che regolano l'iscrizione, le eventuali modifiche o la cancellazione delle menzioni riportate non possono in alcun caso portare a trattare la persona in modo più sfavorevole che nel caso di una condanna pronunciata da un giudice nazionale. ***soppresso***

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 11
Articolo 6, paragrafo 3

3. Qualsiasi modifica o cancellazione di una menzione nello Stato membro che ha pronunciato la condanna comporta una cancellazione o una modifica equivalente nello Stato membro di cittadinanza o di residenza qualora abbia proceduto ***soppresso***

all'iscrizione e qualora sia stato informato della modifica o della cancellazione, salvo che la normativa di tale Stato preveda disposizioni più favorevoli per la persona condannata.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 12
Articolo 7

Fatta salva la loro applicazione tra gli Stati membri e gli Stati terzi, la presente decisione quadro sostituisce, nell'ambito degli Stati membri, le disposizioni dell'articolo 56 della Convenzione dell'Aia del 28 maggio 1970 sull'efficacia internazionale dei giudizi repressivi.

La presente decisione quadro si applica tra gli Stati membri, fermo restando l'articolo 56 della Convenzione dell'Aia, del 28 maggio 1970, sull'efficacia internazionale dei giudizi repressivi per quanto concerne le relazioni fra gli Stati membri e paesi terzi.

Motivazione

Non è plausibile che una disposizione di una Convenzione internazionale possa essere sostituita da un articolo di una decisione quadro. Il relatore suggerisce pertanto di applicare la presente decisione quadro tra gli Stati membri, ferme restando le disposizioni della relativa Convenzione internazionale.

Emendamento 13
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari al fine di conformarsi alla presente decisione quadro entro *il 31 dicembre 2006*.

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari al fine di conformarsi alla presente decisione quadro entro *un anno dalla sua adozione*.

Motivazione

Le scadenze inizialmente raccomandate non sono realistiche allo stato attuale.

Emendamento 14
Articolo 8, paragrafo 3

3. In base alle informazioni trasmesse dal Segretariato generale del Consiglio, la

3. In base alle informazioni trasmesse dal Segretariato generale del Consiglio, la

Commissione presenta, entro ***il 31 dicembre 2007***, una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della presente decisione quadro, accompagnata, se necessario, da proposte legislative.

Commissione presenta, entro ***due anni dall'adozione della presente decisione quadro***, una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della presente decisione quadro, accompagnata, se necessario, da proposte legislative.

Motivazione

Modifica in linea con l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1.

MOTIVAZIONE

La presente proposta di decisione quadro mira a definire le condizioni secondo le quali una condanna pronunciata in uno Stato membro possa essere presa in considerazione nell'ambito di un procedimento penale riguardante fatti diversi in un altro Stato membro. La proposta è presentata per conseguire le conclusioni di Tampere per quanto concerne i settori della libertà, della sicurezza e della giustizia.

Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere avevano presentato il principio di reciproco riconoscimento come la "chiave di volta" della cooperazione giudiziaria sia in materia civile che in materia penale. La proposta in esame rientra nell'ambito del Libro bianco relativo allo scambio d'informazioni sulle condanne penali e all'effetto di queste ultime nell'Unione europea. Il Libro bianco definisce i due obiettivi della futura azione dell'Unione europea: migliorare la circolazione e l'utilizzo delle informazioni e assicurarsi che possano avere effetti fuori dallo Stato membro di condanna, in particolare per prevenire la commissione di nuovi reati.

La strada da percorrere affinché la giustizia sia amministrata in maniera più o meno simile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea in termini di procedure, prove e sostanza è ancora lunga. Nonostante le attuali diversità dei sistemi giudiziari nazionali, comunque, il reciproco riconoscimento delle sentenze tra Stati membri dev'essere portato avanti nella misura del possibile. Si tratta, naturalmente, di una faccia della medaglia che diverrà effettiva solo quando sarà regolamentata l'altra, quella della registrazione e dello scambio delle informazioni. Il relatore ritiene quindi più opportuno che la presente decisione quadro entri in vigore quando sarà presa un'analogia decisione destinata a regolamentare la registrazione e la circolazione delle informazioni sulle condanne nel territorio dell'Unione.

La proposta in esame è strettamente collegata alla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (COM(2005)0690). La finalità della proposta è di definire le situazioni secondo le quali sia possibile o consentito prendere in considerazione una decisione di condanna emessa contro una persona in uno Stato membro nell'ambito di un procedimento penale contro la stessa persona in un altro Stato membro per fatti diversi. La base per la presa in considerazione è il principio di equiparazione.

Con riferimento alla definizione del termine "condanna", il relatore è del parere che l'uso della locuzione "dar luogo ad un ricorso dinanzi ad una giurisdizione competente" non sembri corrispondere ai sistemi giudiziari degli Stati membri e possa ingenerare confusione. Il relatore ritiene inoltre che in queste prime fasi di introduzione del presente sistema di cooperazione non dovrebbero essere incluse, in quanto non necessarie, le decisioni amministrative.

In relazione agli articoli 3, 4 e 5, il relatore propende per il principio dell'equiparazione semplice assieme ad alcuni elementi di armonizzazione. In tal senso, il relatore propone di riformulare il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, affinché indichi esplicitamente che il diritto nazionale è l'unico criterio per decidere se, e in quale misura, si debbano attribuire effetti

giuridici alla condanna precedentemente emessa da un altro Stato. Comunque sia, i principi basilari del ne bis in idem, della prescrizione e dell'amnistia, oltre che della cancellazione di ogni riferimento alla condanna nel casellario giudiziario, dovrebbero essere osservati in tutta l'Unione europea. L'articolo 4 dovrebbe pertanto essere mantenuto. Inoltre, si dovrebbe segnalare esplicitamente che nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro non si deve tener conto di una condanna emessa all'estero relativa ad atti non punibili in quello Stato membro.

Infine, secondo il relatore, le disposizioni dell'articolo 6 trovano più opportuna collocazione nella proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (COM(2005)0690).

In relazione al testo proposto per l'articolo 7, il relatore ritiene che sia necessario emendarlo poiché non appare valido, alla luce del diritto internazionale, che i firmatari di una convenzione effettuino unilateralmente modifiche o sostituzioni dei relativi articoli. Il testo proposto in sostituzione dell'articolo 7 appare maggiormente in linea con il diritto internazionale.